

All. n. 1	
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI)</p> <p>Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 04 agosto 2014. Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09.03.2020 e n. 61 del 28.09.2020</p> <p style="text-align: center;"><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI)</p> <p>Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 04 agosto 2014. Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09.03.2020 e n. 61 del 28.09.2020</p> <p style="text-align: center;"><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le nuove proposte di modifica.</i></p>

<p style="text-align: center;">ART. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo</p>
<p>1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza, a titolo presuntivo e non esclusivo, con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto all'art. 6.</p>	<p>1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni).</p> <p>2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza, a titolo presuntivo e non esclusivo, con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo salvo quanto previsto all'art. 6.</p>

Art. 4

Locali ed aree oggetto del tributo

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative diverse da quelle pertinenziali destinate a civile abitazione, di cui al successivo articolo 5, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 4

Locali ed aree oggetto del tributo

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti **urbani**:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative diverse da quelle pertinenziali destinate a civile abitazione, di cui al successivo articolo 5, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ~~e assimilati~~. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Ai fini dell'applicazione del tributo, si

<p>5) Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 14, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.</p> <p>6) Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate alla tariffa nella misura convenzionale di 30 mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.</p>	<p>considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 14, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.</p> <p>6) Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate alla tariffa nella misura convenzionale di 30 mq. per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.</p>
--	---

Art. 5

Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo perché sono stati rilasciati permessi di costruire, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili con carattere di esposizione permanente.

Le suddette circostanze debbono essere indicate

Art. 5

Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani e assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo perché sono stati rilasciati permessi di costruire, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili con carattere di esposizione permanente.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea

<p>nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p> <p>2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.</p> <p>3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) (o documentazione equivalente) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso. Non si applica il tributo, altresì, ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Il produttore dovrà dichiarare tale circostanza in base alla legge 445/2000.</p>	<p>documentazione.</p> <p>2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo le sale operatorie, i laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.</p> <p>3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) (o documentazione equivalente) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso. Non si applica il tributo, altresì, ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Il produttore dovrà dichiarare tale circostanza in base alla legge 445/2000-occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p> <p>6) Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione</p>
---	---

	<p>originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p>
--	--

Art. 6 Riduzioni del tributo

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 250 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3) La tariffa del tributo è, inoltre, ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) del 50% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Il contribuente deve dimostrare, con le fatture degli enti preposti che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 183 giorni nell'anno solare;

b) del 30% della quota variabile per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o con autocertificazione;

c) del 50% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero per motivi di lavoro a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati.

4) La tariffa sui rifiuti, dal 01/01/2015, si applica in misura ridotta di due terzi per le abitazioni possedute da cittadini italiani non

Art. 6 Riduzioni del tributo

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 250 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2) tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3) La tariffa del tributo è, inoltre, ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) del 50% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Il contribuente deve dimostrare, con le fatture degli enti preposti che non si sono verificati consumi per un periodo di almeno 183 giorni nell'anno solare;

b) del 30% della quota variabile per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o con autocertificazione;

c) del 50% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero per motivi di lavoro a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati.

4) La tariffa sui rifiuti, dal 01/01/2015 **in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 bis del d.l. 47/2014 convertito nella legge 80/2014**, si applica in misura ridotta di due terzi

<p>residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale circostanza dovrà essere dichiarata.</p> <p>5) Per i banchi di frutta e verdura individuati nel piano del commercio su area pubblica come posteggi isolati è riconosciuta una riduzione al 50% della tariffa variabile. Il Settore Commercio e Attività Economiche comunica al Settore Tributi l'elenco dei contribuenti interessati ai fini dell'applicazione della riduzione.</p>	<p>per le abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale circostanza dovrà essere dichiarata.</p> <p>4 bis) A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.</p> <p>5) Per i banchi di frutta e verdura individuati nel piano del commercio su area pubblica come posteggi isolati è riconosciuta una riduzione al 50% della tariffa variabile. Il Settore Commercio e Attività Economiche comunica al Settore Tributi l'elenco dei contribuenti interessati ai fini dell'applicazione della riduzione.</p>
--	--

Art. 6 TER

Agevolazione tari utenze non domestiche a seguito emergenza epidemiologica anno 2021

Per l'anno 2021 in considerazione del permanere della situazione di emergenza epidemiologica da COVID 2019 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche, nonché in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" è stabilita la riduzione della parte fissa e variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche e nelle misure di seguito indicate. Le riduzioni sono stabilite per le utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini del pagamento della tassa, in considerazione dei seguenti criteri:

- la sospensione parziale o totale dell' attività a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali: riduzione proporzionale ai giorni di sospensione;
- la contrazione collettiva e generalizzata nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.

Le riduzioni sono così articolate:

Riduzione del 53% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
30	Discoteche, night club

Riduzione del 45% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
4	Campeggi, impianti sportivi, palestre
5	Stabilimenti balneari, piscine

Riduzione del 35% della quota fissa e variabile

Categoria	Descrizione
-----------	-------------

	1a	Associazioni, circoli, luoghi di culto
	2	Cinematografi, teatri, auditorium
	7	Alberghi, agriturismo con ristorante, motel
	8	Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere
Riduzione del 27% della quota fissa e variabile		
	Categoria	Descrizione
	1b	Musei, biblioteche, scuole
Riduzione del 26% della quota fissa e variabile		
	Categoria	Descrizione
	22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio
	23	Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche
	24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca
Riduzione del 21% della quota fissa e variabile		
	Categoria	Descrizione
	13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,

	cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli all'interno dei centri commerciali
Riduzione del 12% della quota fissa e variabile	
Categoria	Descrizione
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli (non all'interno dei centri commerciali)
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchiere
Riduzione del 7% della quota fissa e variabile	
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
4	Distributori carburanti
6	Esposizioni, autosaloni
9a	Case di cura

	9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi altre convivenze
	10	Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori
	11	Uffici, agenzie
	12	Banche e istituti di credito (aree sportello) e studi professionali
	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali
	18	Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco
	19	Carrozzeria, officina, elettrauto
	21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste
	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia
	28a	Ipermercati di generi misti
	29a	Banchi di mercato

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="809 257 1129 309"></td> <td data-bbox="1136 257 1457 309">generi alimentari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 309 1129 398">29b</td> <td data-bbox="1136 309 1457 398">Banchi di mercato frutta e verdura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 398 1129 488">29c</td> <td data-bbox="1136 398 1457 488">Banchi di mercato fiori</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="809 488 1457 622" style="text-align: center;">Riduzione del 7% della quota fissa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 622 1129 678">Categoria</td> <td data-bbox="1136 622 1457 678">Descrizione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="809 678 1129 801">28b</td> <td data-bbox="1136 678 1457 801">Mercato agroalimentare di Padova</td> </tr> </table>		generi alimentari	29b	Banchi di mercato frutta e verdura	29c	Banchi di mercato fiori	Riduzione del 7% della quota fissa		Categoria	Descrizione	28b	Mercato agroalimentare di Padova
	generi alimentari												
29b	Banchi di mercato frutta e verdura												
29c	Banchi di mercato fiori												
Riduzione del 7% della quota fissa													
Categoria	Descrizione												
28b	Mercato agroalimentare di Padova												
<p style="text-align: center;">Art. 7 Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali</p> <p>1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,5.</p> <p>2) L'abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente è riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso o documentazione equivalente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Agevolazioni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Riduzione della superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali</p> <p>1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,5.</p> <p>2) L'abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui al comma precedente è riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso o documentazione equivalente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p>												

	Agevolazioni
<p>1) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore. Con la stipula della convenzione il contribuente autorizza il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.</p> <p>2) Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo tenuto conto del coefficiente KD, individuato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza e della superficie assoggettata al tributo. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all'Ente Gestore l'avvio dell'attività di riciclo recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al riciclo mediante specifica attestazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente. In ogni caso la suddetta agevolazione, in considerazione dell'incidenza percentuale del quantitativo di rifiuto assimilato producibile sul quantitativo complessivo dei rifiuti producibili, non potrà incidere per oltre il sessanta per cento (60%) della quota variabile del tributo annuo.¹</p>	<p>1) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore. Con la stipula della convenzione il contribuente autorizza il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.</p> <p>2) Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo tenuto conto del coefficiente KD, individuato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza e della superficie assoggettata al tributo. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all'Ente Gestore l'avvio dell'attività di riciclo recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al riciclo mediante specifica attestazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente.</p> <p>In ogni caso la suddetta agevolazione, in considerazione dell'incidenza percentuale del quantitativo di rifiuto assimilato producibile sul quantitativo complessivo dei rifiuti producibili, non potrà incidere per oltre il sessanta per cento (60%) della quota variabile del tributo annuo.</p> <p>3) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p>

¹ Comma 2 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/09/2020³.

	<p>4) Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.</p> <p>5) Per le utenze non domestiche di cui al comma 3 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>
--	--

Art. 8 bis
Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'ente gestore via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

2) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

3) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'ente gestore tramite PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, di valutare se riprendere l'erogazione del servizio.

4) Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'ente gestore / Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che saranno confrontati con il totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato

<p style="text-align: center;">Art. 12 Tariffe del tributo</p> <p>1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.</p> <p>2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei</p>	<p>L'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.</p> <p>5) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'ente gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 Tariffe del tributo</p> <p>1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.</p> <p>2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>3) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che</p>
--	--

<p>rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.</p> <p>4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.</p> <p>5) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>6) Per particolari categorie di utenze, su proposta dell'ente gestore, il Comune può calcolare la quota variabile della tariffa in modo puntuale, in base ai Kg. prodotti o ai contenitori assegnati. In tal caso non si applica la riduzione del tributo prevista all'art. 8 comma 2.</p> <p>7) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.</p> <p>8) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.</p>	<p>svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.</p> <p>4) E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.</p> <p>5) La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>6) Per particolari categorie di utenze, su proposta dell'ente gestore, il Comune può calcolare la quota variabile della tariffa in modo puntuale, in base ai Kg. prodotti o ai contenitori assegnati. In tal caso non si applica la riduzione del tributo prevista all'art. 8 comma 2.</p> <p>7) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.</p> <p>8) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.</p>
---	--

Art. 15
Tributo giornaliero

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5) Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

Art. 15
Tributo giornaliero

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani assimilati** prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti ~~per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.~~ **dal regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.**

5) Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento **del canone unico patrimoniale di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,** il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del ~~canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche~~ **canone unico patrimoniale.**

<p>ALLEGATO A</p> <p>Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.</p> <p>Categorie di utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Associazioni, circoli, luoghi di culto 1b. Musei, biblioteche, scuole 02. Cinematografi, teatri, auditorium 03. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 05. Stabilimenti balneari, piscine 06. Esposizioni, autosaloni 07. Alberghi, motel, agriturismo con ristorante 08. Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere 9a. Case di cura 9b. Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze 10. Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori; 11. Uffici, agenzie,* 12. Banche e istituti di credito (aree sportello) e studi professionali* 13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco 19. Carrozzeria, officina, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio 23. Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche 24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26. Plurilicenze alimentari e/o miste 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia 28a. Ipermercati di generi misti 28b. Mercato agroalimentare di Padova 29a. Banchi di mercato generi alimentari 29b. Banchi di mercato frutta e verdura 29c. Banchi di mercato fiori 30. Discoteche, night club <p>*modifica introdotta dall'articolo 58 quinquies del D.L. 124/2019</p>	<p>ALLEGATO A</p> <p>Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.</p> <p>Categorie di utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1a. Associazioni, circoli, luoghi di culto 1b. Musei, biblioteche, scuole 2. Cinematografi, teatri, auditorium 3. Autorimesse, parcheggi, magazzini; senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 5. Stabilimenti balneari, piscine 6. Esposizioni, autosaloni 7. Alberghi, motel, agriturismo con ristorante; 8. Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere 9a. Case di cura 9b. Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze 10. Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori; 11. Uffici, agenzie* 12. Banche e istituti di credito (aree sportello) e studi professionali* 13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri; 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco; 19. Carrozzeria, officina, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione** 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio 23. Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche 24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26. Plurilicenze alimentari e/o miste 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia 28a. Ipermercati di generi misti 28b. Mercato agroalimentare di Padova 29a. Banchi di mercato generi alimentari 29b. Banchi di mercato frutta e verdura 29c. Banchi di mercato fiori 30. Discoteche, night club <p>*modifica introdotta dall'articolo 58 quinquies del D.L. 124/2019 ** esclusa da D.Lgs 116/2020</p>
--	--

